

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

FATTO

In data 12.7.2013 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento per complessivi 31.200,00 euro, da rimborsare mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio in 120 rate di 260,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente al 31.10.2017, dopo il pagamento di 50 rate di rimborso.

Il ricorrente, presentato infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto al rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., per complessivi 1.453,68 euro, oltre interessi legali.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che, per ottenere il prestito, il ricorrente si è rivolto ad un agente in attività finanziaria, che ha percepito, per la propria attività di promozione e preistruttoria, il compenso previsto in contratto, come da fattura prodotta in atti (all. 4 alle controdeduzioni);
- che risulta evidente che la commissione per l'agente ha natura *up-front*, così come le spese amministrative forfettarie di notifica che remunerano attività, che si sono concluse con la notifica del contratto al datore di lavoro;
- di avere già rimborsato al cliente, in sede di conteggio estintivo, la quota non maturata delle commissioni incassate dalla banca per "*attività di incasso rate e post erogazione*", utilizzando il criterio riportato all'art. 4 del contratto;
- che, con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni ritenute *up-front*, è la



normativa di attuazione della direttiva 2008/48 UE ad avere delimitato il confine tra oneri rimborsabili e non, e pertanto non è invocabile dal cliente la sentenza interpretativa della C.G.U.E. dell'11.9.2019.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

Tenuto conto dell'estinzione anticipata e della relativa disciplina pattizia, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11.9.2019 nella causa C-383/2018 (cd. "sentenza Lexitor"), statuendo che l'art. 125 *sexies* T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi di natura *up-front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri *up-front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi territoriali ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi di natura *recurring* nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'Arbitro.

A tale proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up-front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo, purché oggetto di domanda: cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Si riporta dunque di seguito una tabella degli importi dovuti, elaborata sulla base degli elementi agli atti e degli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF:

